

## **Relazione sulla congruità economica dell'affidamento in house del servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti a Finale Ambiente S.p.a.**

### **Premessa**

Con deliberazione del C.C. n. 102 del 04/11/2020, nelle more dell'individuazione del gestore unico aggiudicatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti per tutto il territorio dell'Ambito Unico stabilito per il territorio savonese, è stata confermata la gestione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, TARI, alla Finale Ambiente S.p.A., società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Finale Ligure, già gestore del ciclo integrato dei rifiuti fino al 31/12/2030 (in forza di contratto di servizio repertorio n. 5252 del 23/06/2015, integrativo e modificativo del contratto repertorio n. 5051 del 03/04/2008).

Il Comune di Finale Ligure intende rinnovare l'affidamento del suddetto servizio nei confronti di Finale Ambiente S.p.a. in quanto società operante secondo il modello in house providing e formalmente inserita nell'elenco ANAC che censisce tale tipologia di società (iscrizione perfezionata il 22/03/2022).

Per operare il rinnovo dell'affidamento, occorre tenere conto e riscontrare quanto previsto dai seguenti riferimenti normativi:

- c. 2 art. 17 D. Lgs. 201/2022: *“2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*
- c. 2 art. 192 D. Lgs. 50/2016: *“2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”,*

Rilevato che le disposizioni di cui al D. Lgs. 201/2022 sono di recente introduzione (il decreto è entrato in vigore il 31 dicembre 2022), è necessario premettere che non si rilevano modelli e prassi consolidate da seguire per esplicitare le motivazioni dell'affidamento; occorre tuttavia evidenziare che tali disposizioni, pur aggiornando ed

integrando il contesto normativo previgente, si pongono in continuità con i precedenti adempimenti relativamente agli obblighi motivazionali della scelta di ricorrere all'affidamento in house providing; in tal senso si è ritenuto ragionevole sviluppare i contenuti della presente nota istruttoria prendendo a riferimento l'articolazione dei temi previsti dallo schema di relazione proposto dal Ministero per lo Sviluppo Economico per assolvere agli obblighi informativi richiesti dal c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. con L. 221/2012, oggi abrogato e sostituito proprio dalle disposizioni del D. Lgs. 201/2022; i suddetti temi sono stati quindi sviluppati tenendo conto del combinato disposto del c. 2 art. 17 D. Lgs. 201/2022 e del c. 2 art. 192 D. Lgs. 50/2016 sopra riportati.

Di seguito si presenta l'articolazione dei contenuti della relazione.

## Sommario

A. Caratteristiche della società affidataria.....	2
B. Normativa di riferimento dell'affidamento.....	3
C. Caratteristiche del servizio oggetto di affidamento e obblighi di servizio pubblico e universale... 4	
C.1 Caratteristiche del servizio.....	4
C.2 Obblighi di servizio pubblico e universale.....	8
D. Modalità di affidamento del servizio prescelta.....	8
D.1 Il ricorso all'affidamento in house providing nei confronti di Finale Ambiente S.p.a.....	8
D.2 Il rispetto dei requisiti in house providing.....	11
E. Motivazione economico finanziaria della scelta e congruità dell'offerta di Finale Ambiente S.p.a. .....	12
E.1 Vantaggi del ricorso all'in house providing.....	12
E.2 Valutazione di congruità dell'offerta.....	13
E.3 Mancato ricorso al mercato e benefici per la collettività.....	18
<i>Appendice</i> .....	20

### **A. Caratteristiche della società affidataria**

Finale Ambiente S.p.a. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Finale Ligure per il 99,10% e dal Comune di Orco Feglino per il restante 0,90%. La società opera nell'ambito della gestione dei servizi pubblici locali a favore degli enti soci, tra cui gestione del porto turistico, pulizia di torrenti e rii minori, gestione spiagge libere, gestione operativa dei cimiteri, illuminazione votiva, servizio segnaletica, gestione dei parcheggi a pagamento, servizi operativi ed amministrativi relativi all'igiene ambientale. Finale Ambiente opera sulla base di affidamenti diretti effettuati dagli enti soci secondo il modello dell'in house providing; in tal senso, il Comune, nella veste di amministrazione aggiudicatrice, e la società Finale Ambiente S.p.a. sono iscritti nell'elenco ANAC a partire dal 22 marzo 2022.

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri ed occupa n. 102 dipendenti.

Di seguito si riportano le principali grandezze economico patrimoniali della società riferite all'ultimo quadriennio.

Finale Ambiente S.p.a.	2021	2020	2019	2018
<b>STATO PATRIMONIALE</b>				
Attivo immobilizzato	7.850.528	7.106.246	7.002.443	7.051.102
Attivo circolante	1.886.536	2.332.673	1.412.733	1.724.980
Ratei e risconti attivi	96.639	160.941	262.447	61.994
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>9.833.703</b>	<b>9.599.860</b>	<b>8.677.623</b>	<b>8.838.076</b>
Patrimonio netto	935.873	914.023	905.103	894.962
Fondi per rischi ed oneri	272.711	272.711	221.222	261.797
TFR	1.140.734	1.159.054	1.114.908	1.109.374
Debiti	7.201.585	7.033.069	6.221.420	6.461.883
Ratei e risconti passivi	282.800	221.003	214.970	110.060
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>9.833.703</b>	<b>9.599.860</b>	<b>8.677.623</b>	<b>8.838.076</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
Valore della produzione	8.805.459	7.883.162	8.178.973	7.812.422
Costi della produzione	8.674.063	7.797.632	8.111.554	7.658.349
<i>di cui per servizi</i>	2.040.389	1.929.411	1.951.833	1.769.596
<i>di cui per personale</i>	4.226.614	3.592.481	3.761.908	3.507.121
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>131.396</b>	<b>85.530</b>	<b>67.419</b>	<b>154.073</b>
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>	<b>-58.681</b>	<b>-53.075</b>	<b>-59.536</b>	<b>-52.509</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>72.715</b>	<b>32.455</b>	<b>7.883</b>	<b>101.564</b>
Imposte sul reddito	50.864	23.535	-2.258	83.064
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>21.851</b>	<b>8.920</b>	<b>10.141</b>	<b>18.500</b>

## B. Normativa di riferimento dell'affidamento

### Obbligo di predisposizione e pubblicazione degli atti inerenti la scelta dell'affidamento:

- artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022 in merito alla necessità di predisporre la presente relazione contenente le motivazioni circa le modalità organizzative del servizio;
- art. 31, c. 2 del D. Lgs. 201/2022 relativamente agli obblighi di trasparenza e pubblicazione della delibera di affidamento del servizio e delle motivazioni che la sottendono

### Servizi pubblici locali:

- art. 14, co. 27 let. b) e f), del D.L. 78/2010 in relazione alle funzioni fondamentali dei comuni
- artt. 112 e 113 del D.lgs. 267/2000 in materia di gestione dei servizi pubblici locali;
- art. 2 del D.lgs. 175/2016 riportante la definizione di servizi di interesse generale

### Gestione del servizio di gestione e applicazione della tassa sui rifiuti:

- art. 52 D. Lgs. 446/1997
- Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF
- Regolamento per applicazione Tassa Rifiuti del Comune di Finale Ligure

In appendice alla presente relazione si riporta stralcio delle disposizioni sopra richiamate.

## **C. Caratteristiche del servizio oggetto di affidamento e obblighi di servizio pubblico e universale**

### **C.1 Caratteristiche del servizio**

Il servizio oggetto di affidamento rientra nelle specifiche competenze dei comuni come previsto dal c. 5 dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997:

*“Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*

*....*

*5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:*

*a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;*

*b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*

*1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;*

*2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*

*3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*

*4) le società di cui all' articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; (202)*

*c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;*

*d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.”*

Di seguito si presentano le caratteristiche del servizio oggetto della presente relazione, come disciplinate nello schema di contratto di servizio tra ente e gestore

---

## **ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto di servizio provvede a disciplinare i rapporti tra le parti in merito alle modalità di gestione e applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) affidata alla Finale Ambiente S.p.A. quale soggetto gestore.
2. Eventuali aggiunte, integrazioni o modifiche alle attività elencate nel presente contratto, dovranno essere concordate tra le parti per iscritto secondo quanto previsto al successivo articolo 20.
3. In particolare, il contratto ha ad oggetto:
  - a) emissione degli avvisi di pagamento della TARI alle scadenze fissate nel Regolamento comunale; attività di completamento/chiusura della gestione della TARI, determinazione del conguaglio, a seguito delle operazioni di aggiornamento anagrafico e consuntivazione delle agevolazioni/riduzioni accertate; stampa, emissione ed invio ai contribuenti di eventuali ulteriori comunicazioni di pagamento del tributo comunale;
  - b) gestione della banca dati della TARI comprensiva di tutte le variazioni (cessazioni, subentri, variazioni, nuove occupazioni) intervenute a decorrere dalla data di validità del presente contratto e delle Tariffe approvate dal Comune; gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami);
  - c) gestione dei rimborsi; formazione e consegna al Comune di apposito elenco dei contribuenti per i quali è stato gestito il rimborso;
  - d) attività di controllo e accertamento;
  - e) gestione dei servizi di supporto alla riscossione ordinaria della TARI;
  - f) riscossione coattiva, anche mediante ricorso ai soggetti di cui all'art. 53, comma 1, Dlgs 15/12/1997 n. 446;
  - g) rendicontazione puntuale delle somme pervenute al fine della corretta contabilizzazione nei capitoli di bilancio.

## **ART. 7 - GESTIONE DEL TRIBUTO COMUNALE TARI**

1. Il Comune, con il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti TARI, ha approvato una disciplina comunale tributaria volta a integrare una politica ambientale per il servizio rifiuti in continuità con quanto realizzato con i precedenti prelievi TIA e TARES, compatibilmente con la normativa di riferimento, in materia di riduzioni, agevolazioni e articolazione Tariffaria.
2. Finale Ambiente S.p.A. provvede alla gestione del tributo comunale TARI sui rifiuti in conformità alle disposizioni normative in materia contenute nell'art. 1 comma 639 e ss. della L. n. 147/2013 ed al Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti.
3. Finale Ambiente S.p.A. definirà ed emetterà avvisi di pagamento delle rate della TARI, evidenziando la propria qualifica di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti a cui i contribuenti dovranno fare riferimento, per le dichiarazioni di inizio, cessazione e variazione occupazione, per le dichiarazioni di riduzioni/ agevolazioni/ esclusione, eventuali altre comunicazioni, nonché ogni informazione ed eventuale reclamo.
4. Finale Ambiente S.p.A. provvederà all'emissione ed invio degli avvisi di pagamento precompilati delle rate TARI, in ottemperanza alle norme sulla trasparenza di cui alla delibera ARERA n. 444/2019 del 31/10/2019.
5. La riscossione avverrà mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modelloF24) o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli entipositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
6. Finale Ambiente S.p.A. provvederà al computo del conguaglio TARI per l'anno di competenza, in corrispondenza con la prima rata dell'anno successivo, con computo separato. Tale conguaglio,

deve essere determinato tenendo conto degli importi calcolati ed emessi, delle variazioni e delle nuove occupazioni intervenute e delle Tariffe deliberate dal Comune per l'anno di riferimento.

7. Finale Ambiente S.p.A. predisporrà ed invierà ai contribuenti, per conto del Comune l'avviso ed il modulo precompilato di pagamento delle rate TARI corredato da una nota informativa indicando distintamente le somme dovute a titolo di tributo e di addizionale provinciale e la data di scadenza entro la quale dovrà essere effettuato il pagamento. L'avviso dovrà indicare anche la possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché la relativa procedura di attivazione.

8. L'invio dovrà essere effettuato secondo tempi e modalità previsti dal Codice del contribuente, che consentano ai contribuenti l'adempimento del versamento entro il termine indicato.

#### **ART. 8 - GESTIONE DELLA BANCA DATI**

1. Finale Ambiente S.p.A. si impegna al costante aggiornamento della banca dati dei soggetti passivi tenuti al pagamento della TARI, mediante incrocio della banca dati TARI con gli aggiornamenti periodici della banca dati anagrafica del Comune ed altre eventualmente disponibili, nonché delle denunce presentate dai contribuenti.

2. Qualora le banche dati del Comune contengano informazioni indispensabili o che possano facilitare le attività di costante aggiornamento della banca dati dei soggetti passivi tenuti al pagamento della TARI, il Comune si impegna a fornirli alla Finale Ambiente S.p.A. entro 15 giorni dalla richiesta.

#### **ART. 9 - GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TARI**

1. Finale Ambiente S.p.A. svolgerà le seguenti attività a supporto della riscossione ordinaria della TARI:

a) effettuare gli opportuni controlli e le correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati a causa dell'anagrafica incompleta o per indirizzo errato/sconosciuto/incompleto e re-inviare gli avvisi all'indirizzo/nominativo rettificato. In questi casi, il pagamento degli avvisi recapitati oltre la scadenza di pagamento, non comporterà addebito di sanzioni ed interessi per il contribuente incolpevole;

b) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti eseguiti con le posizioni presenti in banca dati al fine di consentirne la rendicontazione, riducendo al minimo i pagamenti non riconciliati;

c) gestire in autonomia gli eventuali sgravi intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute, i rimborsi dovuti ai contribuenti in seguito a doppi/maggiori pagamenti, conguagli a credito, errati pagamenti, ecc., provvedendo alla relativa rendicontazione periodica al Comune;

d) documentare le situazioni in cui, dopo il conguaglio della TARI, il contribuente risulta avere diritto ad un rimborso;

e) garantire la possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico;

f) predisporre, stampare ed inviare gli eventuali avvisi di rettifica, con allegato modello di pagamento precompilato in ogni sua parte per consentire al contribuente il pagamento;

g) elaborare, determinare, emettere la rata del conguaglio e riconciliare i versamenti, produrre gli elenchi dei contribuenti morosi da consegnare al Comune con la documentazione a supporto, qualora richiesta;

h) inviare ai contribuenti morosi un sollecito, con notifica a mezzo raccomandata A.R., prima dell'avvio delle attività di accertamento e riscossione coattiva.

#### **ART. 10 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO**

1. Alla Finale Ambiente S.p.A. competono tutte le procedure necessarie per l'emissione di avvisi di accertamento ed eventuale rimborso relativi alla TARI.

2. La Finale Ambiente S.p.A. provvede:

a) al controllo delle denunce presentate dai contribuenti secondo le modalità previste dal regolamento comunale;

b) all'emissione degli avvisi di accertamento secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento trasmettendo al Comune l'elenco degli avvisi di accertamento inviati ai contribuenti, rispondendo direttamente degli atti emessi.

3. L'attività di controllo ed accertamento deve essere svolta periodicamente e tempestivamente, comunque entro i termini di decadenza del potere accertativo.

4. È di competenza della Finale Ambiente S.p.A. il contenzioso sorto con i contribuenti a seguito dell'applicazione della TARI durante la vigenza del presente contratto.

#### **ART. 11 - GESTIONE DEL RAPPORTO CON I CONTRIBUENTI**

1. Finale Ambiente S.p.A. gestirà le attività di contatto e di rapporto con il contribuente, per la consulenza e la ricezione delle dichiarazioni ai fini TARI di inizio occupazione, variazione o cessazione, di subentro e di richieste di agevolazioni, riduzioni ed esclusioni, con le modalità già poste in essere con la gestione della precedente tariffa rifiuti in quanto compatibili, con uno sportello sito presso la sede del Comune e con risorse umane dedicate ed adeguatamente formate nell'ambito della specifica normativa.

2. Finale Ambiente S.p.A. gestirà in autonomia i processi collegati all'attività di gestione ordinaria del tributo quali il caricamento delle dichiarazioni/comunicazioni, delle rettifiche e degli annullamenti degli atti, dei rimborsi, delle rateizzazioni, doppi /maggiori pagamenti, ecc. nel sistema informativo di gestione della banca dati tributaria, al fine di garantire un'efficace, corretta e tempestiva informazione. In particolare, sarà garantita l'assistenza ai contribuenti sulle modalità di pagamento attivate, anche nella verifica dei pagamenti effettuati e consulenza per le eventuali problematiche intervenute.

3. Lo sportello TARI, sito presso la sede del Comune e gestito dalla Finale Ambiente S.p.A. sarà aperto al pubblico, per tutta la durata del presente contratto, 14 ore a settimana con orari concordati con il Comune di Finale Ligure che potranno adeguarsi agli orari di sportello degli altri uffici comunali, in particolare con riferimento a quello dell'Ufficio Tributi.

4. L'orario dello sportello può essere esteso, su richiesta del Comune, o direttamente da parte di Finale Ambiente S.p.A. nel periodo di emissione degli avvisi di pagamento.

5. L'assistenza prevede anche una casella di posta elettronica dedicata al Tributo, alla quale il cittadino potrà inoltrare eventuali richieste di informazioni, reclami, richieste di riesame.

#### **ART. 12 - ONERI DI INFORMAZIONE A CARICO DELLE PARTI**

1. Finale Ambiente S.p.A. si impegna a comunicare al Comune:

a) l'importo totale degli avvisi di pagamento emessi pro-rata e lo stato delle morosità dei contribuenti entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza degli avvisi di pagamento relativi alle rate della TARI;

b) il rendiconto consuntivo dell'attività di gestione del tributo comunale TARI entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell'avviso di pagamento del conguaglio TARI.

2. Il Comune si impegna a trasmettere a Finale Ambiente S.p.A.:

a) gli aggiornamenti periodici delle banche dati anagrafiche ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafica della TARI entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta;

b) i flussi contenenti i dati dei soggetti versanti successivamente al riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate delle somme relative agli avvisi di pagamento sul conto corrente di tesoreria del Comune.

#### **ART. 13 - RESPONSABILE DEL TRIBUTO E REFERENTE COMUNALE DEL SERVIZIO**

1. Finale Ambiente S.p.A. provvederà a nominare, ai sensi dell'art. 1 comma 692 della L. n. 147/2013, il Funzionario Responsabile del Tributo comunale TARI, a cui sono attribuite le funzioni per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, i poteri relativi alle attività indicate all'articolo 7 del presente contratto, comprese la sottoscrizione degli avvisi e dei provvedimenti concernenti il tributo, nonché la rappresentanza in giudizio passiva per le controversie relative al tributo stesso promosse eventualmente dai contribuenti. Ogni attività dovrà essere svolta in ottemperanza delle disposizioni normative e regolamentari.

2. I poteri di indirizzo, verifica e controllo dell'attività e di confronto con Finale Ambiente S.p.A., relativamente alle attività di gestione del tributo, sono attribuiti al competente responsabile

*individuato nell'ambito degli strumenti e dei meccanismi impiegati per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo analogo del Comune.*

## **C.2 Obblighi di servizio pubblico e universale**

Tenuto conto delle specifiche competenze attribuite ai comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 richiamato nella precedente sezione B.1 della presente relazione, considerato altresì che il c. 27 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 conv. dalla L. 122/2010 riconduce i servizi inerenti la riscossione dei tributi connessi alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani nell'ambito delle funzioni fondamentali dei comuni, emerge, sulla base dei suddetti disposti normativi, come il servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti presenti caratteristiche di servizio pubblico universale da garantirsi a tutta la collettività amministrata, la cui regolazione è assoggettata al potere amministrativo del Comune competente.

Con riferimento agli aspetti economici del servizio, ed in particolare agli oneri correlati alla caratteristica di servizio pubblico universale, non si prevedono specifiche compensazioni a carico del Comune; tale orientamento deriva peraltro da specifico obbligo normativo; il c. 654 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede infatti che la tassa rifiuti di cui al comma 639 del medesimo articolo di legge, assicuri la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi relativi all'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti.

## **D. Modalità di affidamento del servizio prescelta**

### ***D.1 Il ricorso all'affidamento in house providing nei confronti di Finale Ambiente S.p.a.***

Il Comune di Finale Ligure intende avvalersi, per l'erogazione del servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti, dell'affidamento diretto a società partecipata secondo il modello dell'in house providing, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. Con riferimento alla percorribilità di tale soluzione (affidamento in house del servizio), l'art. 12 della direttiva 2014/24/UE relativa agli appalti di servizi ha definito i parametri normativi riguardanti tale tipologia di affidamento. Tali disposizioni sono state recepite dall'ordinamento nazionale attraverso il D. Lgs. 50/2016. A tal proposito, l'art. 5 di tale decreto prevede che:

*“Art. 5 Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*

*1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

*c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

*2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.*

*3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

*4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.*

*5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*

*b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*

*c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.*

*(...)"*

In ambito nazionale è intervenuto il D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che ha ripreso, agli articoli 2 e 16, la disciplina nazionale sull'in house, fornendo anche definizioni generali in materia:

#### "Art. 2. Definizioni

*1. Ai fini del presente decreto si intendono per:*

*(...) c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;*

*d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

*(...) o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di*

capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3; (...)"

#### "Art. 16 Società in house

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

(...) 7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016."

Attualmente il Comune di Finale Ligure ha in essere un contratto di servizio per la gestione e applicazione della tassa rifiuti con la società Finale Ambiente S.p.a., dallo stesso partecipata per una quota del 99,10% del capitale sociale; l'affidamento in scadenza era stato autorizzato con deliberazione di C.C. n. 102 del 4/11/2020, nelle more dell'individuazione del gestore unico da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale.

L'Ente, valutando la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla gestione in house providing del servizio, intende proseguire con un nuovo affidamento alla società Finale Ambiente S.p.a.

#### ***D.2 Il rispetto dei requisiti in house providing***

Con riferimento alla sostenibilità della soluzione gestionale che il Comune di Finale Ligure intende perseguire, occorre dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per tale modalità, ovvero:

- Partecipazione pubblica totalitaria. Va esclusa la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna).
- Controllo analogo. L'ente affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. Il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere

attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario.

- Destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

Premesso che il rapporto in house providing tra Comune di Finale Ligure e Finale Ambiente S.p.a. risulta iscritto nell'elenco ANAC di cui al c. 1 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 a partire dal 23/03/2022 (ID ANAC 1541 – prot. 103118), al fine di dimostrare la sussistenza dei suddetti requisiti, si evidenzia che il rapporto tra l'ente e la società affidataria, sarà regolato dalle disposizioni statutarie sotto riportate, nonché, con riferimento al controllo analogo congiunto, dai patti parasociali approvati con deliberaione C.C. n. 7/2022:

### **Partecipazione pubblica totalitaria:**

#### **ARTICOLO 1 COSTITUZIONE**

*E' costituita una Società per azioni (a capitale interamente pubblico), denominata "FINALE AMBIENTE S.P.A." (attualmente unipersonale).*

#### **ARTICOLO 7 PROPRIETA' PUBBLICA E CONTROLLO ANALOGO - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL COMUNE**

*7.1. La società è a capitale interamente pubblico.*

*7.2. Le azioni della Società possono essere detenute, oltre che dal Comune di Finale Ligure, soltanto da altri Enti pubblici o da Società il cui capitale sia interamente posseduto da Enti pubblici; non possono divenire soci le persone fisiche ed altri soggetti privati.*

### **Controllo analogo:**

#### **ARTICOLO 7 - PROPRIETA' PUBBLICA E CONTROLLO ANALOGO - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL COMUNE**

.....

*7.5. In parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e di controllo, al Comune di Finale Ligure ed agli altri eventuali Enti pubblici azionisti, che affidino in house alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti medesimi, è riservato un "potere di direttiva e di controllo" (analogo a quello esercitato sui propri servizi) che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati, fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni, disciplinanti l'affidamento e la gestione.*

*7.6. Il "potere" di cui al precedente comma si esercita in forma scritta, con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti.*

*7.7. Anche al fine di esercitare detto "controllo analogo" il Comune di Finale Ligure:*

- a) annualmente assegna alla società gli obiettivi che la stessa dovrà realizzare;*

- b) provvede ad istituire un servizio di controllo sullo stato di attuazione dei programmi, sui risultati raggiunti nonché sui costi sostenuti;*
- c) esercita un controllo generale sull'andamento dei servizi con consultazione almeno annuale del Presidente o dell'Amministratore Delegato (se nominato);*
- d) ha facoltà di richiedere che il Presidente o l'Amministratore Delegato (se nominato) riferiscano al Consiglio Comunale;*
- e) esamina preventivamente (mediante i propri organi) il bilancio, i documenti programmatici ed i piani di investimento;*
- f) vigila affinché "Finale Ambiente S.p.a." (per la parte di propria competenza) osservi la vigente normativa negli appalti di lavori, servizi e fornitura.*

*7.8. In ogni caso, ulteriori e più specifiche modalità e forme di indirizzo e di controllo da parte degli Enti affidanti potranno essere previste dagli strumenti convenzionali, di volta in volta predisposti, al fine di dar luogo all'affidamento di servizi alla società da parte degli Enti azionisti.*

### **Destinazione prevalente dell'attività a favore degli enti soci:**

#### **ARTICOLO 4 OGGETTO SOCIALE**

...

*4.5. In ogni caso, la Società deve svolgere la parte prevalente della propria attività (sempre nel rispetto*

*delle normative tempo per tempo vigenti) nei confronti degli Enti pubblici suoi azionisti, utilizzando, per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui al presente articolo, la modalità dell'affidamento "in house", al fine di garantire il rispetto del citato limite, l'ammontare dei servizi resi a soggetti terzi non può sortire effetti deteriori per la normale attività istituzionale della società, quale affidataria di servizi degli Enti soci.*

*4.6. La Società potrà eseguire le attività di cui sopra anche per conto di privati, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma.*

## **E. Motivazione economico finanziaria della scelta e congruità dell'offerta di Finale Ambiente S.p.a.**

### ***E.1 Vantaggi del ricorso all'in house providing***

In considerazione della riserva normativa e delle caratteristiche tecnico operative dell'attività, l'organizzazione del servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti può essere affidata in un contesto di "concorrenza nel mercato" esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 53 comma 1 del D.lgs, 15 dicembre 1997, n. 446 (gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali) o a società secondo il modello dell'in-house providing.

Rispetto all'eventuale ricorso ad una procedura che prevedesse la selezione del gestore tramite "concorrenza per il mercato", l'Amministrazione ritiene preferibile, in continuità con gli esercizi precedenti, procedere all'affidamento diretto del servizio tramite ricorso a società partecipata a capitale interamente pubblico, operante secondo il modello dell'in house providing.

Il soggetto affidatario è rappresentato da Finale Ambiente, società che nasce su iniziativa del Comune di Finale Ligure ed attualmente partecipata anche dal Comune di Orco Feglino.

Il ricorso all'affidamento diretto del servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti secondo il modello in house providing, consente al Comune di Finale Ligure di disporre di una soluzione efficace in grado di combinare in modo equilibrato il trasferimento dei rischi e delle responsabilità operative in capo ad un soggetto terzo, con il mantenimento in capo all'ente dello stretto controllo di un servizio altamente strategico per l'Amministrazione, considerato l'impatto economico dello stesso sul bilancio dell'ente, nonché sulla collettività di riferimento (contribuenti TARI).

Le condizioni economiche del servizio, disciplinate dal relativo contratto, appaiono equilibrate tenuto conto che le stesse si limitano e sono funzionali a ripagare i fattori produttivi strettamente necessari ad erogare le attività disciplinate dalla convenzione tra le parti secondo parametri ritenuti soddisfacenti e sottoposti al costante monitoraggio dell'amministrazione, escludendo la realizzazione dell'utile di impresa.

Con riferimento alla componente strutturale del servizio, rappresentata dal piano degli investimenti e dalle relative capacità della società di farvi fronte attraverso una adeguata ed equilibrata composizione di capitale proprio ed eventuale indebitamento, si evidenzia come, nell'ambito del rapporto di servizio non siano previsti investimenti nel periodo interessato dall'affidamento oggetto della presente relazione, in considerazione del fatto che l'ente, a seguito della scelta strategica di gestire il servizio mediante un unico gestionale, metterà a disposizione della società il software utilizzato per la gestione degli altri tributi (IMU, imposta di soggiorno ecc). La società si caratterizza per una situazione patrimoniale e finanziaria in equilibrio; la dimensione economica della gestione appare altresì in grado di generare redditività sufficiente a remunerare tutti i fattori produttivi.

## ***E.2 Valutazione di congruità dell'offerta***

Il c. 1 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 richiede di formulare la valutazione della congruità economica dell'offerta di Finale Ambiente S.p.a. tenendo conto dell'oggetto e del valore della prestazione e dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Rilevati la tipologia dei servizi oggetto della presente relazione, nonché i rapporti intrattenuti tra Amministrazione comunale e Finale Ambiente S.p.a., che risalgono ad un periodo precedente all'entrata in vigore della norma che richiede di effettuare la valutazione di congruità, si ritiene che quest'ultima possa essere efficacemente condotta analizzando preliminarmente, per il servizio oggetto di affidamento, le caratteristiche dell'attività svolta, il profilo economico della stessa ed i risultati registrati dalla società, che sono peraltro alla base della proposta di rinnovo formulata.

Prima di analizzare i dati operativi e contabili del servizio, che si basano sulle risultanze della contabilità analitica attivata presso la società, è opportuno verificare i risultati dell'attività amministrativa generale, che ingloba i valori comuni a tutti i servizi svolti e che rappresentano i costi di funzionamento base della partecipata.

### ***E.2.a Sistema di contabilità analitica ed attività amministrativa generale***

Finale Ambiente S.p.a. è dotata di un sistema di contabilità analitica per centri di costo dedicati ai singoli servizi svolti per conto dei Comuni soci. Tale sistema di rilevazione

contabile è alla base del controllo analogo svolto dagli enti sulla partecipata ed alimenta il sistema informativo di reportistica in tutte le fasi del ciclo aziendale: programmazione, monitoraggio, controllo e consuntivazione.

Nei prospetti che seguono si riportano le risultanze aggregate del sistema di contabilità analitica in cui si evidenziano i valori economici del centro di costo dedicato al servizio di igiene ambientale svolto per il Comune di Finale Ligure (e nel cui perimetro ricade il servizio di gestione ed applicazione della TARI), i valori riferiti agli altri servizi svolti ed il totale complessivo aziendale. Si evidenzia come tale ultima colonna, pur con una distribuzione di valori lievemente diversa dal piano dei conti previsto dal Codice civile, determini un risultato finale pienamente corrispondente a quello riscontrabile dal bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea societaria; questa piena corrispondenza dimostra come il modello di contabilità analitica recepisca e rielabori tutte le operazioni contabili rilevate dalla società nel corso dell'esercizio.

ESERCIZIO 2019			
Voci aggregate	CdC Igiene urbana Finale L	Altri servizi	TOTALE
A. PROVENTI OPERATIVI	€ 4.250.010,50	€ 3.961.135,96	€ 8.211.146,46
B.6 ACQUISTO MATERIALE	€ 276.661,70	€ 94.262,52	€ 370.924,22
B.7 COSTI PER SERVIZI	€ 1.507.715,41	€ 744.614,27	€ 2.252.329,68
B.8 GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 162.971,72	€ 937.987,29	€ 1.100.959,01
B.9 COSTO DEL PERSONALE	€ 2.147.071,30	€ 1.294.588,53	€ 3.441.659,83
B.10 AMMORTAMENTI	€ 311.388,76	€ 399.091,32	€ 710.480,08
B.14 ONERI DI GESTIONE	€ 178.860,67	€ 41.982,91	€ 220.843,58
C. PROVENTI FINANZIARI	€ 1.232,14	€ 48,69	€ 1.280,83
C. ONERI FINANZIARI	€ 3.361,18	€ 57.260,55	€ 60.621,73
ONERI FISCALI	€ 23.016,21	€ 21.451,78	€ 44.467,99
<b>TOTALE PROVENTI</b>			<b>€ 8.212.427,29</b>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€ 8.202.286,12</b>
<b>DIFFERENZA</b>			<b>€ 10.141,17</b>

ESERCIZIO 2020				
Voci aggregate	CdC Igiene urbana Finale L	Di cui TARI	Altri servizi	TOTALE
A. PROVENTI OPERATIVI	€ 4.512.897,57	€ 119.264,56	€ 3.427.307,53	€ 7.940.205,10
B.6 ACQUISTO MATERIALE	€ 251.562,48	€ 496,49	€ 74.470,15	€ 326.032,63
B.7 COSTI PER SERVIZI	€ 1.491.293,52	€ 27.004,35	€ 818.473,26	€ 2.309.766,78
B.8 GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 211.288,10	€ 360,00	€ 879.249,86	€ 1.090.537,96
B.9 COSTO DEL PERSONALE	€ 2.067.679,72	€ 84.842,12	€ 1.181.805,76	€ 3.249.485,48
B.10 AMMORTAMENTI	€ 315.935,45	€ 518,79	€ 446.645,21	€ 762.580,66
B.14 ONERI DI GESTIONE	€ 62.774,76	€ 47.612,80	€ 55.103,78	€ 117.878,54
C. PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. ONERI FINANZIARI	€ 38,68	€ 0,00	€ 51.429,64	€ 51.468,32

ESERCIZIO 2020				
Voci aggregate	CdC Igiene urbana Finale L	Di cui TARI	Altri servizi	TOTALE
ONERI FISCALI	€ 13.376,36	€ 0,00	€ 10.158,64	€ 23.535,00
<b>TOTALE PROVENTI</b>				<b>€ 7.940.205,10</b>
<b>TOTALE COSTI</b>				<b>€ 7.931.285,37</b>
<b>DIFFERENZA</b>				<b>€ 8.919,73</b>

ESERCIZIO 2021				
Voci aggregate	CdC Igiene urbana Finale L	Di cui TARI	Altri servizi	TOTALE
A. PROVENTI OPERATIVI	€ 4.716.741,22	€ 158.131,60	€ 4.115.379,54	€ 8.832.120,76
B.6 ACQUISTO MATERIALE	€ 276.441,44	€ 33,00	€ 91.597,59	€ 368.039,03
B.7 COSTI PER SERVIZI	€ 1.437.855,14	€ 22.148,93	€ 916.183,44	€ 2.354.038,58
B.8 GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 328.452,07	€ 1.860,00	€ 993.400,10	€ 1.321.852,17
B.9 COSTO DEL PERSONALE	€ 2.366.614,64	€ 88.421,23	€ 1.548.931,02	€ 3.915.545,66
B.10 AMMORTAMENTI	€ 248.896,94	€ 0,00	€ 316.673,43	€ 565.570,37
B.14 ONERI DI GESTIONE	€ 138.520,56	€ 40.165,13	€ 50.986,54	€ 189.507,10
C. PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. ONERI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.853,33
ONERI FISCALI	€ 27.163,61	€ 910,68	€ 23.700,39	€ 50.864,00
<b>TOTALE PROVENTI</b>				<b>€ 8.832.120,76</b>
<b>TOTALE COSTI</b>				<b>€ 8.810.270,24</b>
<b>DIFFERENZA</b>				<b>€ 21.850,52</b>

Il sistema di contabilità analitica impiegato dalla società rileva ed alloca, secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'impiego dei fattori produttivi presso i singoli centri di costo dedicati ai servizi erogati, i valori riferiti ai fattori produttivi trasversali. L'incidenza di tali valori trasversali è minima rispetto ai valori direttamente allocati presso i singoli centri di costo dedicati ai servizi erogati: l'importo è infatti contenuto entro il 10% del valore complessivo dei costi operativi, come dimostrano le tabelle che seguono riferite ai dati consuntivi 2020 e 2021, e può ritenersi una soglia ragionevole in quanto strettamente necessaria a garantire il funzionamento della società.

#### Finale Ambiente S.p.a. - Incidenza dei costi trasversali periodo 2020 - 2021

Voci aggregate	Costi trasversali 2020	Totale costi operativi diretti 2020
B.6 ACQUISTO MATERIALE	€ 19.004,31	€ 288.035,15
B.7 COSTI PER SERVIZI	€ 251.375,90	€ 1.929.410,86
B.8 GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 38.224,76	€ 1.128.762,72
B.9 COSTO DEL PERSONALE	€ 342.994,96	€ 3.592.480,44

B.14 ONERI DI GESTIONE	€ 40.444,29	€ 115.959,18
TOTALE	<b>€ 692.044,22</b>	<b>€ 7.054.648,35</b>
<b>INCIDENZA COSTI TRASVERSALI 2020</b>	<b>9,81%</b>	

Voci aggregate	Costi trasversali 2021	Totale costi operativi 2021
B.6 ACQUISTO MATERIALE	€ 15.386,07	€ 290.565,29
B.7 COSTI PER SERVIZI	€ 299.758,87	€ 1.740.630,52
B.8 GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 46.454,94	€ 1.321.852,17
B.9 COSTO DEL PERSONALE	€ 276.675,05	€ 3.915.545,66
B.14 ONERI DI GESTIONE	€ 20.308,37	€ 145.346,14
TOTALE	<b>€ 658.583,30</b>	<b>€ 7.413.939,78</b>
<b>INCIDENZA COSTI TRASVERSALI 2021</b>	<b>8,88%</b>	

Come emerge dai valori nelle tabelle, i costi più elevati si concentrano nelle spese per personale e per servizi; per quanto riguarda il personale, trattasi di dipendenti impiegati nel settore amministrativo mentre, con riferimento ai costi per servizi, gli stessi ricomprendono spese strettamente funzionali alla conduzione dei servizi affidati.

Analizzate l'incidenza e la struttura dei costi amministrativi generali di funzionamento di Finale Ambiente S.p.a., si ritiene che gli stessi assumano una configurazione essenziale per il corretto funzionamento della società e non contemplino oneri superflui o eliminabili.

### E.2.b Servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti - Attività caratteristica e profilo economico

Il servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti prevede i seguenti interventi:

- a) emissione degli avvisi di pagamento della Tari alle scadenze fissate nel Regolamento comunale;
- b) gestione della banca dati della TARI comprensiva di tutte le variazioni (cessazioni, subentri, variazioni, nuove occupazioni);
- c) attività di completamento/chiusura della gestione della TARI, determinazione del conguaglio, a seguito delle operazioni di aggiornamento anagrafico e consuntivazione delle agevolazioni/riduzioni accertate; stampa, emissione ed invio ai contribuenti di eventuali ulteriori comunicazioni di pagamento del tributo comunale, formazione e consegna al Comune di apposito elenco dei contribuenti per i quali è stato gestito il rimborso;
- d) gestione dei rimborsi
- e) gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami e le richieste di rateazione);
- f) rendicontazione puntuale delle somme pervenute al fine della corretta contabilizzazione nei capitoli di bilancio

g) adozione testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) :

- Adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio;
- Modalità di attivazione del servizio;
- Modalità per la variazione o cessazione del servizio;
- Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
- Obblighi di servizio telefonico;
- Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti.

Dal punto di vista operativo, di seguito si riportano i principali parametri di operatività desumibili dall'ultimo triennio di attività svolta da Finale Ambiente S.p.a.:

	2022	2021	2020
N. utenze gestite	24656	23927	23549
N. contribuenti gestiti	13606	13544	13508
N. avvisi di pagamento ordinari emessi	14394	14022	13919
N. posizioni in banca dati censite	ND	ND	ND
N. subentri gestiti	2896	2854	3407
N. rimborsi gestiti	33	30	21
N. solleciti di pagamento emessi	1306	1657	2793
N. avvisi di accertamento emessi	839	663	751
N. richieste di rateazione gestite	19	36	47

Nel prospetto che segue si riportano i valori economici, riferiti agli ultimi tre anni, dell'attività di gestione e applicazione della tassa rifiuti svolta da Finale Ambiente S.p.a., come rilevati dal sistema di contabilità analitica della partecipata precedentemente descritto.

<b>CdC Gestione TARI Finale L.</b>				
<b>Voci aggregate</b>	<b>consuntivo al 31/12/2020</b>	<b>consuntivo al 31/12/2021</b>	<b>preconsuntivo 31/12/2022</b>	<b>MEDIA 20 - 22</b>
A. PROVENTI OPERATIVI	€ 119.264,56	€ 158.131,60	€ 139.196,50	€ 138.864,22
B.6 ACQUISTO MATERIALE	€ 496,49	€ 33,00	€ 304,33	€ 277,94
B.7 COSTI PER SERVIZI	€ 27.004,35	€ 22.148,93	€ 20.110,52	€ 23.087,93
B.8 GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 360,00	€ 1.860,00	€ 1.860,00	€ 1.360,00
B.9 COSTO DEL PERSONALE	€ 84.842,12	€ 88.421,23	€ 93.932,74	€ 89.065,36
B.10 AMMORTAMENTI	€ 518,79	-	-	€ 172,93
B.14 ONERI DI GESTIONE	€ 47.612,80	€ 40.165,13	€ 39.473,10	€ 42.417,01
C. PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	€ 0,00
C. ONERI FINANZIARI	-	-	-	€ 0,00
ONERI FISCALI	-	€ 910,68	€ 685,07	€ 531,92
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€ 119.264,56</b>	<b>€ 158.131,60</b>	<b>€ 139.196,50</b>	<b>€ 138.864,22</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 160.834,55</b>	<b>€ 153.538,97</b>	<b>€ 156.365,76</b>	<b>€ 156.913,09</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-41.569,99</b>	<b>4.592,63</b>	<b>-17.169,26</b>	<b>-€ 18.048,87</b>

Il profilo economico del servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti si caratterizza, dal punto di vista dei costi, per la prevalente incidenza delle spese di personale (mediamente circa il 59% dei costi di produzione); altre componenti significative di costo sono rappresentate dalle prestazioni di servizi (mediamente circa il 15% dei costi di produzione), nel cui ambito ricadono le spese per pubblicità informativa, servizi postali ed elaborazione dati, e gli oneri diversi di gestione (mediamente circa il 25% dei costi di produzione), che ricomprendono le spese per supporto al contenzioso nei confronti dei contribuenti oltre quota parte degli oneri amministrativi generali. Il servizio impiega n. 2 unità di personale dedicato alle attività precedentemente descritte.

Dal punto di vista dei ricavi, trattandosi di servizio reso esclusivamente a favore del Comune di Finale Ligure, gli stessi sono rappresentati dal corrispettivo erogato dall'ente socio.

La struttura economica del servizio, combinata con l'attività resa dalla società, fanno emergere un rapporto equilibrato tra gli oneri sostenuti ed i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi ed alle risorse assegnate dall'ente socio/ committente.

#### E.2.c Il corrispettivo richiesto per il nuovo affidamento del servizio

Con comunicazione del 22 maggio 2023, Finale Ambiente S.p.a. ha confermato la disponibilità a continuare a svolgere il servizio di gestione e applicazione amministrativa contabile della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come descritto nella convenzione in essere sottoscritta il 10/08/2021, per un periodo di cinque anni decorrenti dall'individuazione del gestore unico del servizio di igiene urbana da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale.

Di seguito si riepilogano le condizioni economiche previste dalla società (valori al netto dell'IVA)

Anno	Importo del servizio offerto
2023	€ 173.441,00
2024	€ 166.363,05
2025	€ 156.363,05
2026	€ 156.363,05
2027	€ 156.363,05

La società ha specificato come sull'importo relativo al 2023 incidano costi di formazione del personale per circa Euro 6.000,00 dovuti all'introduzione del programma gestionale dei Tributi Imu e Tari messo a disposizione dal Comune.

La società ha altresì specificato che negli esercizi 2023 e 2024 sono state inserite le spese amministrative per il servizio di riscossione coattiva delle entrate TARI del Comune di Finale Ligure, affidato per il tramite di Finale Ambiente S.p.A. alla società Area Srl, in via sperimentale per il periodo 2022-2024; tali spese non risultano presenti a partire dalla seconda metà del 2024 e per gli esercizi successivi in quanto al momento non è previsto il rinnovo automatico del contratto.

Rispetto alle condizioni economiche previste dalla società si ritiene che il corrispettivo previsto sia in linea con l'attività da svolgere e con la struttura dei costi da sostenere; Finale Ambiente S.p.A. ha infatti corredato la propria offerta sviluppando un budget prospettico da cui emergere come gli oneri di gestione preventivati, in continuità con quanto rendicontato in passato ed oggetto delle verifiche di cui ai punti precedenti, siano strettamente necessari a garantire l'erogazione di un servizio che ha pienamente soddisfatto le aspettative dell'Amministrazione comunale, con esclusione dell'utile di impresa (quantificabile in media nel 10%).

#### E.2.d Comparazione con il ricorso al mercato

Pur ritenendo prioritario fondare la valutazione della sostenibilità del ricorso all'affidamento in house providing del servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti a Finale Ambiente S.p.A. sulle risultanze operative ed economiche conseguite dalla società negli anni pregressi e sulla coerenza della nuova proposta formulata con tali risultanze, ad ulteriore sostegno della validità del ricorso a questa soluzione è possibile richiamare le condizioni recentemente pattuite dal Comune di Finale Ligure con il gestore del servizio di *“Gestione, liquidazione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*, individuato a seguito dell'esperimento di procedura ad evidenza pubblica (*procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 - servizio aggiudicato in data 28/12/2022 con determina dirigenziale Reg. Gen. n. 1347*).

Di seguito si riportano i principali parametri del servizio:

	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	TOTALE
Previsione incassi da Canone "unico" patrimoniale	€ 600.000	€ 630.000	€ 661.500	€ 694.575	€ 729.304	€ 3.315.379
Totale competenze CUP a favore del concessionario (aggio del 19,90%)	€ 119.400	€ 125.370	€ 131.639	€ 138.220	€ 145.131	€ 659.760

Il numero dei contribuenti gestiti è pari a circa 2.100.

Rispetto ai suddetti parametri, è possibile richiamare i valori che caratterizzano l'affidamento della gestione della Tari a Finale Ambiente S.p.A.:

	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	TOTALE
Previsione incassi da Tari	5.080.599	5.067.333	5.014.441	5.014.441	5.014.441	25.191.255
Totale competenze a favore di Finale Ambiente	173.441	166.363	156.363	156.363	156.363	808.893
Aggio teorico	3,41%	3,28%	3,12%	3,12%	3,12%	3,21%

Il numero dei contribuenti gestiti è pari a circa 13.606.

Nella consapevolezza che le entrate derivanti dal CUP rispetto a quelle della Tari presentano presupposti normativi ed applicativi differenti, non è irragionevole osservare la

rilevante differenza che caratterizza l'impatto economico dei due servizi, tenendo altresì conto di diversi tratti comuni delle attività che caratterizzano il processo di riscossione: a fronte, infatti, di una attività molto più corposa rispetto a quella del CUP, i costi percentuali a carico del Comune (compenso riconosciuto all'operatore economico) sono nettamente inferiori, contribuendo a dimostrare la convenienza della scelta dell'in house providing.

### ***E.3 Mancato ricorso al mercato e benefici per la collettività***

La ricognizione delle caratteristiche di Finale Ambiente S.p.a. unitamente all'analisi dei costi sostenuti per il servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti erogato a favore del Comune di Finale Ligure, fanno emergere come il ricorso alla società rappresenti una soluzione complessivamente conveniente e sostenibile per l'Amministrazione comunale.

In primo luogo è opportuno evidenziare come il sistema di programmazione, monitoraggio e controllo sull'attività svolta dalla società e sui riflessi economici della stessa, consenta al Comune di verificare costantemente il corretto equilibrio tra le risorse impiegate ed i risultati conseguiti. L'analisi condotta sui dati contabili rilevati negli ultimi tre esercizi, suddivisa per singolo servizio svolto e tenendo conto dei riflessi dell'attività trasversale, ha dimostrato come tutti i fattori produttivi impiegati siano finalizzati a garantire l'erogazione dei servizi affidati dall'ente, garantendo al contempo un rapporto equilibrato con i proventi conseguiti. A ciò si aggiunge il conseguimento di livelli prestazionali soddisfacenti, come dimostrato dall'evoluzione dei parametri operativi.

Occorre altresì sottolineare come la società riesca ad organizzare e condurre congiuntamente una pluralità di servizi eterogenei che, se affidati tramite ricorso al mercato, determinerebbero un frazionamento della committenza, con probabili riflessi negativi sui costi che complessivamente l'Amministrazione comunale e la collettività dovrebbero sostenere.

Ulteriore elemento a sostegno della scelta di ricorrere all'affidamento del servizio a Finale Ambiente S.p.A. privilegiando il modello in house providing rispetto al ricorso al mercato è rappresentato dal raccordo informativo tra l'ente titolare del tributo ed il soggetto deputato alla gestione delle attività di riscossione; in tale caso, infatti, l'ente può coordinare l'impiego dei propri applicativi informatici estendendone l'utilizzo alla propria società controllata, assicurandosi una perfetta e tempestiva integrazione dei database; nel caso di soggetti individuati a seguito di gara, il suddetto raccordo non è garantito: è verosimile, infatti, che un soggetto privato professionale sia già in possesso di un proprio gestionale e pertanto l'uso di quello in dotazione dell'ente non potrebbe essere imposto nell'ambito della procedura di selezione del gestore, dovendo pertanto rinunciare alla sinergia informatica derivante dall'impiego di un unico software.

Da evidenziare altresì che l'affidamento in house consente la salvaguardia dell'attuale professionalità acquisita dal personale, impiegato nella gestione del tributo da oltre un decennio, con acquisizione di elevate competenze unite alla profonda conoscenza della materia e del territorio, elementi fondamentali per una corretta gestione del tributo a vantaggio dei contribuenti.

Le motivazioni sopra richiamate sostengono la congruità dell'offerta formulata da Finale Ambiente S.p.a. di proseguire nei rapporti di servizio con la stessa, senza ricorrere a soluzioni di mercato. L'Amministrazione comunale, per mezzo dei propri uffici e grazie agli strumenti del controllo analogo previsti dal modello in house providing perseguito, sarà in

ogni caso in grado di mantenere un costante presidio sulle condizioni di economicità del servizio in oggetto, valutandone la sostenibilità nel tempo rispetto a nuove alternative gestionali.

## **F. Conclusioni**

I vantaggi del ricorso all'affidamento del servizio di gestione della TARI alla Finale Ambiente S.p.A. secondo il modello dell'in house providing, come dimostrato ai paragrafi precedenti, possono pertanto essere così riepilogati:

- vantaggi strategici: possibilità di mantenere il controllo di un servizio centrale per l'ente e di orientarne l'attività indicando obiettivi specifici alla Società;
- vantaggi economici: condizioni economiche migliorative rispetto a quelle teoriche reperibili sul mercato, con copertura esclusiva dei costi ed esclusione dell'utile di impresa;
- vantaggi organizzativi: salvaguardia dell'attuale professionalità acquisita dal personale impiegato nonché mantenimento di sinergie derivanti dall'utilizzo di un'unica banca dati riunita nel gestionale comune.

-

## Appendice

### Stralcio normativa di riferimento dell'affidamento del servizio

*Obbligo di predisposizione e pubblicazione degli atti inerenti alla scelta dell'affidamento:*

#### **D. Lgs. 201/2022 – Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**

##### **Art. 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale**

*“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

*2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*

*3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.*

*4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.*

*5. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”*

##### **Art. 17 - Affidamento a società in house**

*“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.*

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

[...]

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione."

**D.L. 23/12/2013, n. 145 – Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015**

**Art. 13 - Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo**

"(...) 25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio. (...)”

Servizi pubblici locali:

**D.L. 31/05/2010, n. 78 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**

**Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali**

"(...) 27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

(...) b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

(...) f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani **e la riscossione dei relativi tributi;**"

**D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

**Art. 112 - Servizi pubblici locali**

"1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. (...)”

### **Art. 113 - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**

*"1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.*

*1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.*

*2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.*

*2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.*

*3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.*

*4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:*

*a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;*

*b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.*

*5. -*

*5-bis. -*

*5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.*

*6. -*

*7. -*

*8. -*

*9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore.*

*10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.*

*11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.*

*12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.*

*13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione*

separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. -

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

15-bis. -

15-ter. -

15-quater. -”

## **D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**

### **Art. 2. Definizioni**

“1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

(...) h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato (...)”

Gestione del servizio di gestione e applicazione tassa rifiuti:

## **D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali**

### **Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni**

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

...

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all' articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano

scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; (202)

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

## **Allegato 1 - Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF**

### **Art. 11**

.....

□□□□□ sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:

- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- promozione di campagne ambientali di cui al comma 11.2, lett. a);
- prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 11.2, lett. b);

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - T A R I – Approvato con Delibera di Consiglio Comunale di Finale Ligure n. 20 del 30/04/2020 art. 26 - 33**

### **CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI**

#### **Articolo 26. Riscossione**

1) Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni prodotte inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno numero tre rate, di cui l'ultima scadente il 5 dicembre di ciascun anno e le altre con scadenza da stabilirsi annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe. Tale invio non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze; il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto. Gli avvisi di pagamento devono contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

2) L'eventuale conguaglio del tributo sarà calcolato successivamente alla scadenza della dichiarazione dell'anno di riferimento.

3) Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del citato articolo 17, in quanto compatibili.

4) Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia uguale o inferiore a euro 12,00 (ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari a euro 2,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste. Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore al medesimo limite di cui al precedente periodo.

5) L'importo dovuto è arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6) Per particolari e motivate esigenze il numero e la scadenza delle rate, così come determinate al comma 1, possono essere modificate contestualmente all'approvazione delle tariffe.

#### *Articolo 27. Funzionario responsabile*

*1) Il soggetto cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresi i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*

#### *Articolo 28. Attività di accertamento*

*1) Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.*

*2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*

*3) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.*

*4) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.*

*5) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.*

*6) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.*

*7) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore ad € 15,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.*

#### *Articolo 29. Dilazione di pagamento del tributo accertato*

*1) Su richiesta del contribuente e nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento come segue: a) per importi fino ad € 6.000,00 fino a 20 rate mensili; 19 b) per importi eccedenti € 6.000,00 fino a 36 rate mensili.*

*2) La richiesta di rateazione dovrà essere presentata prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi di accertamento e recare motivazione in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.*

*3) La concessione della rateazione comporta l'applicazione degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.*

*4) Il mancato versamento anche di una sola rata, comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.*

#### *Articolo 30. Riscossione coattiva*

*1) Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile*

1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2) Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### *Articolo 31. Sanzioni e interessi*

1) In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 28 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5) Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 20

#### *Articolo 32. Rimborsi*

1) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2) Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'eseguito versamento.

#### *Articolo 33. Contenzioso*

1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 come recepiti dall'apposito Regolamento Comunale, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.